



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2311

Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

18/12/2022 - 06:27

Indice

1. DDL S. 2311 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2311	4

1. DDL S. 2311 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2311
XVIII Legislatura

Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Iter
22 settembre 2021: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2311 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Regionale

Consiglio regionale Puglia

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **29 giugno 2021**; annunciato nella seduta n. 342 del 6 luglio 2021.

Classificazione TESEO

APPALTO CONCORSO E GARE DI APPALTO , VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE

Articoli

ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.1), IMPRESE (Art.1), ESTORSIONE (Art.1), PREFETTI E PREFETTURA (Art.1), CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla **[8ª Commissione permanente \(Lavori pubblici, comunicazioni\)](#)** in sede redigente il 22 settembre 2021. Annuncio nella seduta n. 362 del 22 settembre 2021.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2311

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2311

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Puglia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 2021

Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, nonché ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera g), dello Statuto della Regione Puglia, è volto all'introduzione di un elenco presso ciascuna Prefettura per l'attribuzione di premialità a favore delle imprese che trovano il coraggio di opporsi alla criminalità organizzata e di denunciare i tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività imprenditoriale.

Le evidenze giudiziarie impongono interventi mirati sul piano normativo, con modifiche e integrazioni puntuali alla disciplina dei contratti « sotto soglia » di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) che si rendono necessarie per rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto alle mafie e valorizzare, al contempo, il comportamento proattivo dei soggetti imprenditoriali che reagiscono a pressioni e intimidazioni del sistema criminale e che intraprendono un percorso di fattiva collaborazione con le istituzioni e le autorità competenti, opponendosi ai tentativi di penetrazione delle organizzazioni criminali nell'economia legale. L'osservazione della realtà criminale di questi anni e l'elaborazione giurisprudenziale hanno evidenziato che « l'imprenditore mafioso » costituisce un elemento prezioso per le organizzazioni criminali, le quali assumono sempre più una dimensione imprenditoriale per attuare una gestione manageriale di tutte quelle attività apparentemente lecite che consentono al sodalizio di incamerare utili, di acquisire consenso all'interno dei territori controllati mediante la creazione di posti di lavoro, di creare collegamenti con esponenti della pubblica amministrazione e del mondo politico, essenziali per l'espletamento delle sue molteplici attività.

Le attività di indagine svolte dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) evidenziano la diffusione delle pratiche estorsive sull'intero territorio nazionale, confermando come l'estorsione rappresenti ancora oggi la principale fonte di autofinanziamento delle organizzazioni criminali, che utilizzano questa attività anche per acquisire capitali da reinvestire in altre attività illecite o nell'economia legale. La stessa Direzione nazionale antimafia (DNA) segnala che, mentre in passato la prassi più diffusa per le organizzazioni criminali era quella di richiedere somme di denaro consistenti e sproporzionate rispetto al volume di affari dell'operatore economico, oggi si è tornati a riscuotere, con maggiore frequenza, somme di più lieve entità che consentono alle organizzazioni criminali di agire meno disturbate nella prestazione dei propri servizi di protezione e di ottenere più facilmente l'assuefazione delle imprese, soprattutto di quelle che, per timore di ritorsioni, non hanno il coraggio di denunciare e di opporsi al condizionamento criminale, e si trovano ad essere isolate e pertanto maggiormente esposte al rischio di fallimento e di fuoriuscita dal mercato.

È proprio in questo settore dell'economia estremamente vulnerabile, in cui la penetrazione mafiosa sta assumendo proporzioni allarmanti, che gli operatori economici hanno assoluta necessità di strumenti che incentivino lo sviluppo di un'attività d'impresa « sana » e che consentano loro di rimanere competitivi sul mercato anche dopo la denuncia, in una cornice che si integra pienamente al rispetto della legalità e dei valori sui quali deve fondarsi un'economia libera e responsabile.

La finalità del disegno è quella di innescare un circolo « virtuoso » non solo sotto il profilo della prevenzione delle infiltrazioni criminali e del contrasto alla criminalità economica, mettendo gli operatori economici nelle condizioni di favorire l'emersione di fatti di rilevanza penale di particolare gravità, ma altresì sotto il profilo della tutela della libertà d'impresa, attraverso un sistema di premialità che incentivi le imprese a denunciare la presenza di infiltrazioni criminali, con la consapevolezza di poter ricorrere ad una serie di strumenti che le sostengano e che le rendano meno esposte alle conseguenze derivanti dalla denuncia e ai rischi di fallimento e fuoriuscita dal mercato.

Per le sue caratteristiche, la disciplina dell'affidamento di contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria presenta degli elementi di semplificazione che rendono le relative procedure uno dei più fertili terreni di coltura delle pratiche corruttive e clientelari e, allo stesso tempo, uno dei settori dai quali scaturiscono maggiori opportunità di infiltrazione e di *business* per le organizzazioni criminali anche di stampo mafioso.

Il presente disegno di legge introduce la verifica dei requisiti per il rilascio della comunicazione antimafia liberatoria, ai soli fini dell'iscrizione nell'elenco delle imprese denuncianti, anche per i contratti di importo inferiore a 150.000 euro, introducendo un controllo antimafia nell'ambito del mercato dei contratti « sotto soglia », per i quali il rilascio della documentazione antimafia non è richiesta. Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria prefettizia non evidenzia elementi ostativi all'iscrizione, il Prefetto è tenuto ad acquisire le valutazioni della Direzione distrettuale antimafia che sta conducendo le indagini, circa la fondatezza della denuncia. Tale previsione consente di anticipare la tutela dell'impresa denunciante anche prima dell'esercizio dell'azione penale, velocizzando i tempi per l'accesso al sistema di premialità, in modo da scongiurare il pericolo di fallimento e di fuoriuscita dal mercato.

Al fine di rendere efficace il sistema di premialità ed evitare che i benefici vadano a vantaggio di soggetti che hanno perso i requisiti per mantenere l'iscrizione nell'elenco, le Prefetture che hanno provveduto all'iscrizione dovranno verificare, secondo le modalità definite nel richiamato provvedimento attuativo, la richiesta per l'iscrizione nell'elenco.

L'allegato disegno di legge alle Camere è stato condiviso ed adottato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome nella seduta plenaria del 23 aprile 2020 con la deliberazione n. 08/2020.AP.

Dall'attuazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36, comma 1, dopo le parole: « nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 » sono inserite le seguenti: « , 36-bis »;

b) dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

« Art. 36-bis. - *(Elenco delle imprese denuncianti episodi estorsivi o tentativi di condizionamento dell'attività imprenditoriale)* - 1. Al fine di favorire l'emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese è istituito presso ciascuna Prefettura - Ufficio territoriale del Governo un elenco denominato "Elenco delle imprese denuncianti episodi estorsivi o tentativi di condizionamento dell'attività imprenditoriale".

2. Gli operatori economici che denunciano i fatti di reato previsti dagli articoli 317 e 629 del codice, aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice, commessi o tentati in danno proprio, dei propri familiari o collaboratori, possono chiedere al Prefetto della provincia in cui hanno sede l'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 1.

3. Il Prefetto che riceve la richiesta di iscrizione, corredata dalla denuncia dei fatti di cui al comma 2, procede all'istruttoria tesa a verificare che nei confronti dell'impresa non sussistano le cause di divieto,

di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, o i relativi accertamenti a ciò necessari. Ove non sussistano elementi ostativi, il Prefetto acquisisce le valutazioni della Direzione distrettuale antimafia competente allo svolgimento delle indagini circa la fondatezza della denuncia. All'esito dell'istruttoria, il Prefetto assume le decisioni relative all'iscrizione dell'impresa nell'elenco.

4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1:

a) costituisce, per la stazione appaltante che procede agli affidamenti previsti dall'articolo 36, comma 2, lettere *a)* e *b)*, criterio di premialità da applicare nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in ragione del maggior grado di affidabilità dell'impresa denunciante;

b) è valutata come elemento istruttorio per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, istituito dall'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

c) rileva ai fini della valutazione del *rating* di legalità delle imprese, in presenza dei requisiti per l'attribuzione richiesti dal provvedimento previsto dall'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

5. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 ha validità di tre anni. Le modalità di tenuta e di consultazione dell'elenco nonché di verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e della giustizia ».

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle presenti disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

